

PRESUPPOSTI PER LA DEFINIZIONE DI TARIFFE DELL'ENERGIA ELETTRICA DESTINATA A CLIENTI DOMESTICI IN BASSA TENSIONE PER L'ANNO 2003

1. Il regime di transizione introdotto con la deliberazione n. 204/99 e le attuali disposizioni del Testo integrato

Il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, riportato nell'Allegato A alla deliberazione della medesima Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: Testo integrato), prevede che con decorrenza dall'1 gennaio 2003, ciascun esercente il servizio di vendita per i clienti domestici offra alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a) del medesimo Testo integrato, una tariffa denominata D1.

Questa norma riprende quella contenuta nella deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Con la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99 pubblicata nel Supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, è stato in particolare definito un regime di transizione verso la tariffa D1, che prevedeva l'applicazione delle tariffe transitorie D2 e D3 negli anni 2000, 2001 e 2002.

Il documento di consultazione 27 novembre 1999, relativo alla Regolazione delle tariffe del servizio di fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati, proponeva l'introduzione di meccanismi a tutela dei clienti in stato di disagio.

Di conseguenza per i clienti domestici si prevede da un lato la graduale applicazione di una tariffa basata sui costi e destinata ad essere applicata alla generalità dei clienti; dall'altro lato l'introduzione di meccanismi a tutela dei clienti in stato di disagio economico.

2. La ridefinizione della transizione alla tariffa D1. La deliberazione dell'Autorità n. 316/01

L'Autorità con la deliberazione 19 luglio 2001, n. 163/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 185 del 10 agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 163/01), ha aggiornato per l'anno 2002 le componenti $\tau_1(D2)$, $\tau_2(D2)$ e $\tau_3(D2)$ della tariffa D2, e le componenti $\tau_1(D3)$, $\tau_2(D3)$ e $\tau_3(D3)$ della tariffa D3, in aderenza ai criteri sopra indicati e definiti con la deliberazione n. 204/99, i cui valori sono stati riportati nelle tabelle 10, 11 e 12 allegate al Testo integrato.

L'applicazione di tali corrispettivi presupponeva la contestuale adozione dei meccanismi a tutela dei clienti in stato di disagio economico.

In attesa della definizione, da parte del Governo, degli obiettivi in materia di accesso alle agevolazioni, l'Autorità, con la deliberazione 27 dicembre 2001, n. 316/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 12 del 15 gennaio 2002, ha ritenuto opportuno ridefinire la transizione verso la tariffa D1, di cui al comma 22.1, del Testo integrato, introducendo per l'anno 2002 nuovi valori tariffari per le componenti delle tariffe D2 e D3.

3. Tariffe per il servizio di vendita ai clienti con contratto per utenze domestiche nell'anno 2003.

Le motivazioni che avevano indotto l'Autorità a sospendere l'efficacia del processo di graduale allineamento alla tariffa D1 delle tariffe di transizione D2 e D3, come previsto con la deliberazione dell'Autorità n. 204/99, restano valide nella loro sostanza anche per l'anno 2003. Restano ancora da definire, infatti, gli obiettivi del Governo in materia di accesso alle condizioni agevolate per i clienti in situazioni di disagio economico e, di conseguenza, i meccanismi di speciale tutela per i clienti domestici che si trovano in situazioni di disagio economico.

Pertanto, per l'anno 2003, si propone il mantenimento in vigore, salvo gli aggiustamenti necessari per adeguare il livello delle tariffe in coerenza con l'aggiornamento del *price-cap*, del regime transitorio come ridefinito dall'Autorità con la deliberazione n. 316/01 fino all'introduzione dei meccanismi di speciale tutela per i clienti in stato di disagio.

Si ritiene inoltre opportuno proporre il rinvio all'anno 2004 dell'applicazione della tariffa D1, prorogando la durata del regime di transizione.

Corrispondentemente si ritiene opportuno prevedere che sia prorogato il periodo di vigenza delle tariffe di transizione D2 e D3, che saranno in ogni caso riviste e ridefinite, nell'ottica del graduale avvicinamento alla tariffa D1 in occasione dell'introduzione dei meccanismi a tutela dei clienti domestici in stato di disagio.

La tariffa D1, essendo definita come tariffa che copre i costi del servizio, assolve una funzione di mero riferimento per la determinazione dei ricavi spettanti agli esercenti, che in funzione di tale tariffa saranno definiti.

Nell'allegata tabella 1 sono riportati i valori delle tariffe D2 e D3 come proposti per l'applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2003.

Tabella 1: Tariffe D2 e D3 al netto delle componenti PV, A e UC				
			2002	2003
Tariffa D2				
componente τ_1		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	192	192
componente τ_2		centesimi di euro/kW per anno	624	624
componente τ_3				
Scaglioni di consumo (kWh/anno)				
da	fino a			
0	900	centesimi di euro/kWh	2,19	2,19
901	1800	centesimi di euro/kWh	4,11	4,12
1801	2640	centesimi di euro/kWh	7,02	7,02
2641	3540	centesimi di euro/kWh	14,86	15,03
3541	4440	centesimi di euro/kWh	12,95	13,10
	oltre 4440	centesimi di euro/kWh	7,02	7,02
Tariffa D3				
componente τ_1		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	2.220	2.640
componente τ_2		centesimi di euro/kW per anno	1.752	1.716
componente τ_3		centesimi di euro/kWh	7,02	7,02